

# CITTA' DI FINALE LIGURE

(Provincia di Savona)

Via Pertica, 29 – Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00318330099

## URBANISTICA - EDILIZIA – SUAP- DEMANIO

Prot. n. 23997 SD/cb

Finale Ligure, 25/08/2020

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE  
relativo all'Aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii. - per  
l'adeguamento della disciplina degli interventi edilizi previsti dal PUC ai  
dettami dell'art. 14 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii..**

**con CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA  
(L.R. 32/2012 e s.m.i., art. 13, c. 1).-**

Alla REGIONE LIGURIA  
Settore Pianificazione Territoriale e VAS  
Autorità di Bacino Regionale  
Settore difesa del suolo regione Liguri  
Via Fieschi, 15  
16121 GENOVA  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Alla PROVINCIA DI SAVONA  
Ufficio Procedimenti Concertativi  
Ufficio Parchi e Aree Protette ( gestore Area SIC)  
Via Sormano, 12  
17100 SAVONA  
[protocollo@pec.provincia.savona.it](mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it)

Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA  
Via Balbi, 10  
16126 GENOVA  
[mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)

ARPAL Direzione scientifica – Dipartimento  
provinciale  
[arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)

All' A.S.L. n. 2 SAVONESE  
Via Manzoni, 14  
17100 SAVONA  
[protocollo@pec.asl2.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl2.liguria.it)

Comune di Finale Ligure  
Ufficio Ambiente  
sede

Dott. Agr. PERLINI Riccardo  
[riccardoperlini@alice.it](mailto:riccardoperlini@alice.it)

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12/12/2007, a seguito dell'iter previsto dalla L.R. 36/97 e ss.mm.ii. è stato definitivamente approvato il P.U.C. del Comune di Finale Ligure;

CHE il P.U.C. è entrato in vigore il 19/12/2007 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;

VERIFICATO che l'aggiornamento Normativo in argomento riguarda la modifica della disciplina del PUC per integrare fra gli interventi gli interventi sul patrimonio edilizio esistenti ammessi quelli di sostituzione edilizia introdotti dall'art. 14 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. nei limiti di carico insediativo e di ampliamento già ammessi dalla disciplina vigente ;

APPURATO che l'art. 14 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. "sostituzione edilizia" quegli interventi di nuova costruzione consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.

Tali interventi:

a) sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l'indice di fabbricabilità o di utilizzazione insediativa, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell'entità dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale tenuto conto dei caratteri paesaggistici, urbanistici ed ambientali, delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l'immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP;

b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.

2 bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento all'esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell'indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici.

APPURATO che le ragioni dell'aggiornamento sono da ricercare in parte nell'adeguamento delle norme del PUC alla normativa regionale (sostanzialmente già ammessa in molte zone, tramite definizioni non congrue ed in parte migrando gli obiettivi della L.R. 49/09 *per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia, promuovendo l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilità urbanistica anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.*"

VISTO l'art. 43 della Legge Regionale n. 36/1997 e ss. mm. ii. nel quale viene stabilito che costituiscono aggiornamento le modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione del PUC nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC nonché modifiche per l'adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC e modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all'abbandono del territorio di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse.

RITENUTO quindi che le modifiche della disciplina urbanistico-edilizia proposte inerenti gli ambiti di conservazione, di riqualificazione, e degli ambiti agricoli e naturalistici sia ascrivibile ad un aggiornamento in

quanto :

- Disciplina atta a modificare il S.U.G. per l'adeguamento ad atti legislativi successivi, regionali senza incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC
- Disciplina di modifica urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano;

VERIFICATO che con l'occasione del presente aggiornamento si è provveduto anche ad eliminare dalla disciplina degli ambiti agricoli e naturalistici i richiami alla competenza paesaggistica regionale oggi in contrasto con la L.R. 13/2014;

CHE la dichiarazione di conformità dell'aggiornamento in oggetto con la descrizione fondativa, con il documento degli obiettivi del PUC e con la Relazione illustrativa del PUC nonché con ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato al PUC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s. mod. ii., gli aggiornamenti sono approvati secondo la procedura stabilita ai commi 5-6-7-8-9 dello stesso articolo.

VERIFICATA la conformità dell'aggiornamento in oggetto con la descrizione fondativa, con il documento degli obiettivi del PUC e con la Relazione illustrativa del PUC nonché con ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato al PUC;

VERIFICATO che come si desume dalla lettura coordinata del D.Lgs n. 152/2006 (art. 11) e della l.r. n. 32/2008 (artt. 4, 10 e 13), in caso di progetti in variante o aggiornamento alla strumentazione urbanistica, la fase di valutazione ambientale deve essere parte integrante del progetto e la verifica di assoggettabilità deve essere conclusa anteriormente all'approvazione dei progetti, nelle forme previste dalla l.r. n. 32/2012, in quanto, laddove risulti assente la procedura di valutazione ambientale, gli atti sono annullabili per violazione di legge.

CHE ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R.32/12 Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

- a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
- b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente .

PRESO ATTO delle risultanze dell'allegato Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

VERIFICATO che per quanto sopra esposto è quindi necessario per l'aggiornamento in argomento l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2020 che prende atto delle risultanze della documentazione tecnica del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS che determina l'obbligatorietà dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/05/2020 con la quale è stato adottato l'aggiornamento in parola esecutiva dal 19/06/2020;

VERIFICATO che gli atti comprese le deliberazioni di cui sopra sono pubblicati dal 24 agosto 2020 per trenta giorni consecutivi affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni;

ATTESO che il quadro normativo di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., sopra menzionato, individua lo scrivente ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

DATO ATTO che il Rapporto Preliminare è depositato, unitamente ai relativi allegati, in visione presso la segreteria comunale e pubblicato sul sito al link: <http://www.comunefinaleligure.it/trasparenza/adozione-aggiornamento-interventi-edilizi-puc>

VERIFICATO che gli elaborati tecnici e grafici redatti sono quelli di seguito elencati:

- C.d.1 norme congruenza ambiti di riqualificazione – vigente;
- C.d.1 norme congruenza ambiti di riqualificazione (in aggiornamento – agosto 2019);
- C.d.2 norme congruenza ambiti di conservazione e riqualificazione (in aggiornamento – agosto 2019);
- C.d.2 norme congruenza ambiti di conservazione e riqualificazione (definitivo – dicembre 2015) – vigenti;
- C.e.1 norme di conformità ambiti agricoli (definitivo - agosto 2019) – in aggiornamento;
- C.e.1 norme di conformità ambiti agricoli (definitivo – ottobre 2007) vigenti;
- C.e.2 norme conformità ambiti naturalistici (definitivo – agosto 2019) in aggiornamento;
- C.e.2 norme conformità ambiti naturalistici (definitivo – maggio) vigenti;
- C.f.1 norme generali di attuazione con allegati (definitivo – agosto 2019) in aggiornamento;
- C.f.1 norme generali di attuazione con allegati (definitivo - settembre 2014) – vigenti;
- relazione urbanistica aggiornamento sostituzione edilizia.
- C.f.1 Norme Generali di Attuazione con allegati (def-gen 2020) versione integrata con strutture microricettive;
- tavola 01 – analisi planimetrica: superficie ambiti interessati sovrapposizione CTR;
- tavola 02 - analisi planimetrica: superficie ambiti interessati sovrapposizione alle zone del PTCP (assetto insediativo);
- tavola 03 - analisi planimetrica: studio sostenibilità ambientale PUC - sovrapposizione con aspetti ecosistemici (rif. Studio sostenibilità ambientale PUC tav. 10 assetto ambientale);
- rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32;
- tavole dalla n. 4 alla n. 25 allegata al rapporto preliminare.

VERIFICATO che l'art. 56 bis della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. (*Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche*) Prevede che il parere sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell'ambito delle procedure di VAS di cui alla [l.r. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall'Autorità competente individuata dall'articolo 5 della medesima legge regionale si richiede anche l'espressione di tale parere;

VISTO l'art. 14 -bis della L. 241/90 e ss. mm. ed ii, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;

#### comunica

- è indetta **conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona** ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge 241/1990 modificato dall'art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, per per l'acquisizione dei pareri di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R. 32/2012, corredata degli elaborati progettuali di cui in premessa dando atto che nel caso in cui l'Autorità competente disponga di sottoporre il l'aggiornamento in parola al procedimento di V.A.S., la conferenza di verifica e di confronto potrà essere considerata quale prima conferenza di valutazione (art. 8, c.2 L.R. 32/2012).
- **entro 15 giorni dalla ricezione della presente** le Amministrazioni coinvolte possono richiedere ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 241/1990 integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni;
- **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione** della presente il richiedente e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere la convocazione della conferenza simultanea e in modalità sincrona ex articolo 14-ter della legge 241/1990, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;
- qualora non venga richiesto di procedere ai sensi del precedente punto 3, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto (art. 13 comma 4 L.R. 3/2012)**, in conformità alle modalità e nel rispetto dei contenuti fissati dall'articolo 14 bis comma 3 e 4 della legge 241/1990, modificato dall'art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale; Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 4) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto della Conferenza. Tale determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

- L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni – fatti salvi i casi in cui disposizioni del Diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
- l'eventuale conferenza simultanea ex articolo 14-ter della Legge 241/1990, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 **è fissata per il 24 OTTOBRE 2020 alle ore 11.00**, presso la sede del Comune di Finale Ligure in via Pertica n. 24 a Finale Ligure;
- resta fermo l'obbligo per le Amministrazioni di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

L'autorità competente adotterà, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, art. 13 L.R. 32/2012 il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti.

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Geom. Dario SCOTTO – responsabile dello Sportello Unico Imprese.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Dario SCOTTO)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate espressi.*

La presente convocazione di conferenza di servizi è resa pubblica mediante avviso affisso all'albo pretorio, e divulgato sul sito web del Comune di Finale Ligure, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Allegati:

- Deliberazione di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale citate. Per quanto riguarda gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito del Comune all'indirizzo:  
<http://www.comunefinaleligure.it/trasparenza/adozione-aggiornamento-interventi-edilizi-puc>